



Consiglio Comunale

Deliberazione N° 19 del 28/04/2025

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA - DETERMINAZIONE CRITERI AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE 2025

L'anno **duemilaventicinque**, e questo giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **21:00** si è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 17/04/2025 - Prot. 9226, il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di prima convocazione :

Per il punto in oggetto, risultano presenti:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	LONDI SIMONE	X		10	CAMPAINI SABRINA	X	
2	MEOLI MARTINA	X		11	FERRARI ALESSIO	X	
3	DONZELLI MATTEO		X	12	CAPUTO MARTINA	X	
4	TOCCAFONDI ALESSIO	X		13	POLVERINI FRANCESCO	X	
5	PARRINI VITTORIA	X		14	ANTONELLI ILARIA	X	
6	VAIANI LEONARDO	X		15	PAVESE FEDERICO	X	
7	BALDI SIMONE	X		16	PILASTRI MADDALENA	X	
8	VIDETTA GABRIEL ANTONIO	X		17	MADIA GIUSEPPE	X	
9	VERDIANI GIAN MARCO	X					

16

1

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco **Londi Simone**

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune - **dott. Giuseppe Zaccara** , incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i consiglieri : TOCCAFONDI ALESSIO, VERDIANI GIAN MARCO, MADIA GIUSEPPE

U

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
Montelupo Fiorentino
Protocollo N. 0011142/2025 del 15/05/2025

Assessori Esterni che partecipano all'adunanza : DESII FRANCESCO, NESI LORENZO, VIVIANI AGLAIA, PERUZZI SIMONE

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "TARIFFA CORRISPETTIVA - DETERMINAZIONE CRITERI AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE 2025" a firma del responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE, d.ssa PAOLA GIANI / ArubaPEC S.p.A., di cui fa proprio il contenuto;

<< Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di

cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...);

Visti:

- *l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;*
- *il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.”;*

Visti:

- *la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, “Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;*
- *il D. Lgs. n. 116/2020, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;*
- *la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*

- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;

Considerato che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Montelupo Fiorentino è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al “Concorrente 2” (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- l'affidamento sopra richiamato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sono attivati a richiesta dei singoli comuni;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 28/07/2022, con la quale il Comune di Montelupo Fiorentino ha manifestato l'interesse all'introduzione della tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 17 del 15/09/2022, recante “Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente”;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022, recante “Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva.”

Considerato che questo Comune con precedente deliberazione consiliare n. 75 del 08/11//2022 ha approvato la cessazione della TARI tributo alla data del 31.12.2022 e l'applicazione della Tariffa corrispettiva in luogo della TARI a partire dal 01.01.2023 con conseguente approvazione del Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva;
Visto che con deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2022 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva in modo da disciplinare in maniera uniforme e coordinata all'Ambito Tariffario Sovracomunale la gestione integrata dei rifiuti a far data dal 01.01.2023;

Ricordato, altresì, che

- con Deliberazione ATO Toscana Centro n. 20 del 15/12/2022, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la costituzione dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) formato dai Comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero, e Vinci e il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n.1;
- a partire dal 01/01/2024, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Montespertoli, Chiesina Uzzanese, Montale e Pieve a Nievole;
- a partire dal 01/01/2025, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Buggiano, Serravalle Pistoiese, Carmignano, Poggio a Caiano, Campi Bisenzio, Quarrata e Rignano sull'Arno;

Visto che la competenza della determinazione ed approvazione delle tariffe dell'Ambito Tariffario Sovracomunale (ATS) 1, che saranno le medesime per tutti i comuni facenti parte dell'ATS 1, è rimessa all'Ente Territorialmente Competente, individuato in ATO Toscana Centro;

Considerato che l'art. 30 del Regolamento della Tariffa corrispettiva di ambito ATS1

“Agevolazioni tariffarie” prevede quanto segue:

1. *Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.*
2. *Le agevolazioni sono finanziate con la fiscalità generale del Comune. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio.*
3. *Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione del documento di riscossione di conguaglio relativo a tutto l'eventuale periodo pregresso all'accertamento, per il quale è risultata non dovuta l'agevolazione e la comminazione delle penali previste dal Regolamento.*
4. *Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione con le regole di cui all'art. 33.*
5. *Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente e a carico del bilancio comunale saranno stabiliti con specifico atto deliberativo dell'amministrazione comunale ed espressi come importo fisso o come percentuale della parte fissa o variabile.”*

Richiamato il comma 660 della L. 147/2013 che stabilisce: “ *Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.”;*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23/04/2024 recante “*Tariffa corrispettiva-determinazione criteri agevolazioni utenze domestiche 2024;*

Dato atto che, con la sopracitata deliberazione era stato stabilito di introdurre particolari riduzioni tariffarie da applicare a favore delle categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute “deboli” e meritorie di sostegno da parte dell’amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di “aiuti economici” adottate da questo Comune negli anni passati, e precisamente:

- Esenzione per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 10.000,00
- Riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con ISEE compreso tra € 10.000,01 e e 15.000,00

Visto il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2025, che ha approvato il regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

Dato atto che il citato D.P.C.M. prevede quanto segue:

- *all’art. 2, che: “1. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.*
2. Ai fini dell’individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. L’accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. (...);”
- *all’art. 3, che: “1. L’agevolazione (...) consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e,*

conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2.

3. La componente perequativa di cui al comma 2 viene definita in modo che la stessa:

a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;

b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;

c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.”;

- all'art. 4, che: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.*

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS.

3. I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAtè ai sensi del comma 2.

4. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAtè, necessari alla attuazione delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2.”;

Considerato che le disposizioni di cui agli artt. 2, c. 3 e 3 c. 1 del citato Decreto richiedono un coordinamento con le particolari riduzioni tariffarie TARIC di carattere economico-sociale approvate dal Comune di Montelupo Fiorentino nel corso degli anni;

Ritenuto opportuno, pertanto, determinare le riduzioni tariffarie TARIC da applicare a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute “deboli” e meritevoli di sostegno da parte dell’Amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di “aiuti economici” adottate da questo Comune negli anni passati e in coordinamento con quanto previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, nella misura seguente:

Per tutti i nuclei familiari:

- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 9.530,00: riduzione del 75% (residuo restante dopo applicazione bonus D.P.C.M. 24/25 pari al 25%), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso da euro 9.530,01 a euro 10.000,00: riduzione del 100% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso da euro 10.000,01 a euro 15.000,00: riduzione del 100% da applicare alla sola parte variabile;

Per i nuclei familiari con almeno 4 (quattro) figli a carico:

- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 9.530,00: riduzione del 75% (residuo restante dopo applicazione bonus D.P.C.M. 24/25 pari al 25%), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso da euro 9.530,01 a euro 10.000,00: riduzione del 75% (residuo restante dopo applicazione bonus D.P.C.M. 24/25, pari al 25%), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente da euro 10.000,01 fino a euro 15.000,00: riduzione del 75%, da applicare sulla parte variabile della tariffa;

Le richieste per beneficiare delle riduzioni, sopra indicate, (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate entro e non oltre il 15 settembre 2025;

Ritenuto, altresì, di confermare l'agevolazione di cui al paragrafo precedente, sulla base dei valori determinati con l'utilizzo dell'indicatore ISEE corrente di cui all'art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;

Dato atto che la spesa per la concessione delle agevolazioni trova copertura nel Bilancio di previsione 2025-2027, e che qualora si rendesse necessario, si provvederà con separata variazione di bilancio alla contabilizzazione dell'importo;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Ricordato che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro

dell'interno in presenza di motivate esigenze;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/2025, con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025;
- l'art. 3- c. 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce quanto segue: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Visto

- il Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 19/12/2024;
- il Bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 19/12/2024;
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.1 del 08/01/2025;

Acquisito, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del TUEL, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;

Visti rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

propone

1. di stabilire per l'anno 2025, in continuità con analoghe politiche di "aiuti economici" adottate da questo Comune negli anni passati, in coordinamento con quanto previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ed a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento comunale della tariffa corrispettiva, particolari riduzioni tariffarie per la tariffa corrispettiva di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritevoli di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:

Per tutti i nuclei familiari:

- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 9.530,00: riduzione del 75% (residuo restante dopo applicazione bonus D.P.C.M. 24/25 pari al 25%), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso da euro 9.530,01 a euro 10.000,00: riduzione del 100% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso da euro 10.000,01 a euro 15.000,00: riduzione del 100% da applicare alla sola parte variabile;

Per i nuclei familiari con almeno 4 (quattro) figli a carico:

- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 9.530,00: riduzione del 75% (residuo restante dopo applicazione bonus D.P.C.M. 24/25 pari al 25%), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso da euro 9.530,01 a euro 10.000,00: riduzione del 75% (residuo restante dopo applicazione bonus

D.P.C.M. 24/25, pari al 25%), da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;

- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente da euro 10.000,01 fino a euro 15.000,00: riduzione del 75% (residuo restante dopo applicazione bonus D.P.C.M. 24/25, pari al 25%), da applicare alla sola parte variabile della tariffa;

Le richieste per beneficiare delle riduzioni, sopra indicate, (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate entro e non oltre il 15 settembre 2025;

2. dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 30, c. 1, del Regolamento della Tariffa corrispettiva, il Comune si sostituirà agli utenti domestici che risulteranno beneficiari dell'agevolazione richiesta nel pagamento della tariffa richiesta, per quanto spettante;
3. dare atto che la spesa per la concessione delle agevolazioni trova copertura nel Bilancio di previsione 2024-2026, e che qualora si rendesse necessario, si provvederà con separata variazione di bilancio alla contabilizzazione dell'importo derivante dal calcolo effettivo delle agevolazioni concesse sulla base dei parametri di cui sopra;
4. trasmettere la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della Tariffa corrispettiva e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché soggetto che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 668 della L. 147/2013;
5. di assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
6. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
7. in ragione della necessità di rendere immediatamente operative le procedure connesse di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.>>

Udita la discussione come da verbale della seduta;

Acquisito:

- il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;

Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:

Presenti n. 16

Favorevoli n. 11

Contrari n. 5 (Monteluponelcuore, Montelupo è Partecipazione)

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE;
2. Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:
 - entro 60 giorni al TAR;
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, il Consiglio comunale, con separata votazione che consegue lo stesso risultato, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Londi Simone

dott. Giuseppe Zaccara